



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 26-01-2015

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPINATI
SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
ISTRUZIONE ELEMENTARE, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTAR. E SERV. FISCALI

OGGETTO: UFFICIO TECNICO. INCARICO A PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 1 C. 557 DELLA L. 311/2004). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.C. n° 2 del 24/01/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale individua il Geom. Marco Chiera, istruttore tecnico direttivo cat. D2 dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gattico, quale figura professionale alla quale affidare l'incarico di Istruttore Tecnico Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva e dell'Ufficio espropriazione del Comune di Barengo per il periodo 01-01-2015/31-12-2015;

PRECISATO che con la deliberazione di G.C. n° 2/2015 è stato demandato a questo Ufficio l'incarico di sottoscrivere il contratto ed assumere tutti gli atti contabili necessari per formalizzare il conferito al Geom. Marco Chiera;

VISTO l'art. 1 c. 562 della L. 296/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."*

VISTO l'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 e ss.mm.ii. che testualmente dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di*

dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTA la circolare 21.10.2005 n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato nella stessa citato, si dava quindi facoltà agli Enti Locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D. Lgs. 165/2011;

RICHIAMATA la sentenza della Corte dei Conti della Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 01/2008/cons del 08.05.2008 con la quale viene ribadito

- la possibilità di ricorrere ad attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza
- che *"In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di appartenenza";*
- che *"Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"*

DATO ATTO che i contenuti della sentenza della Corte dei Conti della Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 01/2008/cons del 08.05.2008 vengono ulteriormente ripresi e riconfermati nella sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale della Lombardia n. 3/2009/PAR del 22.01.2009;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Piemonte - n° 200/2012 la quale stabilisce che le prestazioni lavorative svolte ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 non rientrano tra i vincoli del lavoro flessibile dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (spesa 2009 - 50%) in quanto: *"...risulta evidente l'estraneità nell'ambito di previsione summenzionato art. 9 comma 28 DL 78/2010...Quest'ultima norma, invero come rilevato, mira a limitare il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico. Diversamente la fattispecie di cui al ridetto articolo 1 comma 557 legge n. 311/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicato con incremento di spesa, consentendo al contrario un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma";*

EVIDENZIATO che il Comune di Gattico titolare della potestà autorizzativa, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, ha il potere di stabilire le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa del proprio dipendente con quelle esigenze e quegli interessi del Comune di Barengo;

ACCERTATA la disponibilità del nominato dipendente a costituire un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con questo Ente alle seguenti condizioni:

- a) l'orario di lavoro presso il Comune di Barengo non potrà eccedere le dodici (12) ore settimanali;
- b) si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- c) il riposo settimanale coincide, in entrambi gli enti, con il giorno di domenica;
- d) i singoli giorni o periodi continuativi di ferie, saranno autorizzati dal Comune di Gattico e la fruizione degli stessi deve avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti;
- e) l'autorizzazione, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, del Comune di Gattico è stata rilasciata con deliberazione di G.C. n. 134 del 09.12.2014 e in assenza di conflitto di interessi e fermo restando che le prestazioni lavorative che ne sono oggetto, non rechino alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e, comunque, subordinatamente alla disponibilità di tempo che l'Amministrazione Comunale di Gattico potrà richiedere al proprio dipendente, anche al di fuori del normale orario di lavoro, in ragione della figura apicale ricoperta e dell'incarico di posizione organizzativa conferito al dipendente stesso;

VISTO il decreto sindacale n° 1/2015 del 26-1-2015 nel quale è previsto per l'affidamento dell'incarico in questione di circa 12 ore settimanali e con inquadramento in cat. D2, il trattamento economico pari ad € 616,77= mensili per n. 12 mensilità annue, con l'applicazione degli oneri retributivi e contributivi propri del rapporto di lavoro previsto per i dipendenti EELL, oltre all'indennità di responsabilità (per 12 mensilità) pari ad € 444,41 mensili e l'eventuale indennità di risultato, qualora in fase di valutazione ne risultasse meritevole;

FATTA ogni più ampia considerazione in merito e dato atto che l'incarico in questione includerà l'espletamento delle pratiche edilizie e dell'iter procedurale; l'espletamento delle pratiche di lavori pubblici, la gestione e l'espletamento delle pratiche relative allo sportello unico per le attività produttive in collaborazione con la SUAP di Oleggio, le attività e certificazioni annesse all'ufficio tecnico, nonché il ricevimento del pubblico come concordato con l'Amministrazione;

DATO ATTO che il dipendente incaricato è tenuto al rispetto del codice di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n° 6 del 08.03.2014 e del "Codice Generale" approvato con D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 e che qualsiasi violazione agli obblighi derivanti dagli stessi costituirà causa di risoluzione e decadenza del rapporto;

D E T E R M I N A

1. Di affidare al Geom. Marco Chiera, istruttore tecnico direttivo inquadrato nella cat. D2 dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Gattico debitamente autorizzato come da deliberazione G.C. n. 134 del 09/12/2014, l'incarico relativo alla gestione dell'Area Tecnica-manutentiva per il periodo dall'1.01.2015 al 31.12.2015 e per n. 12 ore settimanali, con inquadramento in cat. D2 e trattamento economico previsto in € 616,77= mensili per n. 12 mensilità annue determinato in base al trattamento tabellare previsto per un dipendente inquadrato in cat. D2 (€ 1.850,32 mensili) e rapportato al numero di ore prestate (n. 12 ore pari ad 1/3), con l'applicazione degli oneri retributivi e contributivi propri del rapporto di lavoro previsto per i dipendenti EELL, oltre

all'indennità di responsabilità mensile pari ad € 444,44 ed all'indennità di risultato qualora, in sede di valutazione, ne risulterà meritevole;

2. Al dipendente viene riconosciuto il rimborso spese viaggio agli accessi alla sede comunale calcolati secondo il costo di 1/5 del carburante al chilometro;
3. Il lavoratore è esonerato dal periodo di prova in considerazione degli esiti positivi dei precedenti periodi lavorativi svolti;
4. Di stabilire che la sede di destinazione dell'attività lavorativa è presso il Municipio di Barengo;
5. Di ribadire che l'orario di lavoro è stabilito in n° 12 ore settimanali con articolazione nel rispetto delle normative vigenti e secondo la distribuzione disposta dal Sindaco;
6. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nazionale del comparto Regioni-Enti Locali nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, dai regolamenti interni di questo Comune, dalle norme della legislazione vigente in materia di lavori per i pubblici dipendenti e dagli articoli del codice civile applicabili;
7. Di stabilire che il lavoratore dovrà adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione;
8. Di stabilire che l'Amministrazione garantirà al dipendente che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 196/2003 e per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge e le norme vigenti del CCNL che disciplinano la materia;
9. Di impegnare la complessiva spesa di € 19.947,82 ai seguenti interventi del bilancio di previsione per l'anno 2015, in fase di predisposizione. Si precisa che i sottoindicati importi sono stati previsti nel bilancio pluriennale 2014/2016:
 - € 12.734,52 all'intervento n° 1.01.06.01/240.01
 - € 3.030,82 per CPDEL all'intervento n° 1.01.06.01/240.5
 - € 600,00 per INAIL all'intervento n° 1.01.06.01/240.5
 - € 1.082,48 per IRAP all'intervento n° 1.01.06.07/266
 - € 2.500,00 per rimborso chilometrico all'intervento n° 1.01.06.03/251
10. Di dare atto che non si ritiene di stipulare un contratto, così come previsto dalla sentenza della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 01/2008/cons del 08.05.2008 e di considerare il presente atto quale accordo di collaborazione tra ente utilizzatore, ente di appartenenza e lavoratore al quale ne verrà consegnata copia;

11. Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
12. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 26.01.2015 la presente determinazione.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Imp. n° 9 su Int. 1.01.06.01/240.01
Imp. n° 17 su Int. 1.01.06.01/240.05
Imp. n° 92 su Int. 1.01.06.01/240.05
Imp. n° 96 su Int. 1.01.06.03/251
Imp. n° 18 su Int. 1.01.06.07/266

Li, 26.01.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 98 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 28.02.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 28.02.2015

Il Responsabile del Servizio
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.